

# Convegni

## La sicurezza sul luogo di lavoro Il DVR Standardizzato

**Dott. Emanuele Garavello**

**Avvocatura**


**Curia Arcivescovile della Arcidiocesi di Milano**

**Ottobre 2013**


# INDICE

- Protagonisti della sicurezza.
- Adempimenti.
- Procedure standardizzate.

- **Protagonisti della sicurezza**



# Il caso “Parrocchia”



\* Solo se sussiste la necessità della Sorveglianza sanitaria

## Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Art. 2, comma 1, lettera b)

# Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e de requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare il servizio prevenzione e protezione dai rischi.**

Art. 2, comma 1, lettera f)

## Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6 (... centrali termoelettriche ...), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

**Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio prevenzione e protezione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.**

**Art. 34, comma 1 e 4**



# Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Art. 2, comma 1, lettera d)

## Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che **collabora**, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Art. 2, comma 1, lettera h)

# Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Art. 2, comma 1, lettera e)

# Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione da un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

**Altre figure professionali che si configurano come lavoratori:**

- lavoratori interinali
  - stagisti
  - a progetto
  - tirocinanti.

**Art. 2, comma 1, lettera a)**

# Volontari

Equiparati ai lavoratori se rientranti nell'ambito della legge 1' agosto 1991, n. 266 o se volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della protezione civile e coloro i quali effettuano il servizio civile.

# Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona **eletta o designata per rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Art. 2, comma 1, lettera i)

## Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST)

In caso di mancata elezione del RLS si può fare ricorso al RLST (territoriale)\*

\*Contributo aziendale al Fondo di sostegno alla PMI istituito presso INAIL pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda.

Art. 48 - 52

# Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 2, comma 1, lettera g)



Il DATORE DI LAVORO può **delegare** alcuni compiti, nell'ambito dell'organizzazione della tutela della salute e della sicurezza nel posto di lavoro, che la legge pone inizialmente a suo carico:

Fatti salvi i requisiti di competenze professionali adeguati alla natura dell'incarico conferito

Fatti salvi i poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito

**Il datore di lavoro non può delegare:**

- la valutazione del rischio,
- la designazione del R.S.P.P.

Il delegato è responsabile dell'organizzazione e vigilanza dell'attività lavorativa, definita attuando le direttive del DL:

Atto scritto, con data certa, sottoscritto dal D.L. e dal delegato.

Autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate.

**La delega deve essere pubblicizzata!**

## ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti.

**Art. 299**

- **Adempimenti**

## Adempimenti 1/4

### 1 – Soggetti coinvolti (nomine, designazioni e comunicazioni)

- nomina del MC;
- designazione lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione);
- nomina del RSPP;
- RLS
- nelle unità con più di 15 dipendenti convocare periodicamente la riunione SPPR;
- comunicazione sugli infortuni superiori ad un giorno (Inail e Ipsema);
- comunicazione annuale del nominativo RLS (Inail).

### 2 – Misure di prevenzione e protezione (DPI - DPC)

- fornire ai lavoratori i DPI - DPC;

### 3 - Formazione, informazione e addestramento ai lavoratori

- RSPP svolto da DL (corso da 16 a 18 ore con aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni);
- RSPP svolto da persona diversa dal DL (corso in 3 modulo A, B e C con durata variabile da 40 a 120 ore con aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni);
- Addetti antincendio (corso da 4 a 16 ore in base alla classificazione del rischio incendio dell'azienda con aggiornamento in fase di definizione);
- Addetti al Primo Soccorso (corso da 12 a 16 ore in base alla classificazione dell'azienda con aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni);
- Preposti nominati da DL (aggiornamento in fase di definizione);
- RLS (corso minimo di 32 ore con aggiornamento annuale)

Tutte le figure sopra esposte devono essere oggetto di nomina formale (ad eccezione del preposto, anche se è preferibile nomina formale) in un documento scritto con data certa e verbalizzato con i dati anagrafici dell'interessato e la firma del medesimo per accettazione (con allegati gli attestati dei corsi).

## Adempimenti 3/4

### **4 – Documento di Valutazione dei Rischi (redatto a conclusione della valutazione dei rischi e con data certa) contenente:**

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi (tenendo conto anche della valutazione dello stress lavoro correlato) con la specifica dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI;
- programma delle misure di miglioramento;
- individuazione delle procedure e dei ruoli dell'organizzazione;
- indicazione del nominativo del RSPP, RLS e MC (che deve partecipare alla valutazione del rischio).

## Adempimenti 4/4

### 5 – Presidi sanitari (DM 388/03)

- Cassetta di Pronto soccorso (aziende gruppo A e B);
- Pacchetto di medicazione (aziende gruppo C);
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

### 6 – Segnaletica di sicurezza

### 7 – Verifiche periodiche e Manutenzione



## PUNTO DI PARTENZA

Cosa distingue pericolo e rischio?

### Pericolo

Proprietà o qualità  
intrinseca di un  
determinato fattore avente  
il potenziale di causare  
danni.

### Rischio

Probabilità di raggiungimento  
del livello potenziale di danno  
nelle condizioni di impiego o di  
esposizione ad un determinato  
fattore o agente.

**Fattori di rischio = tutti i fattori pericolosi che possono generare un rischio nelle condizioni di utilizzo nell'ambito dell'organizzazione.**

- **Procedure standardizzate**

**Il Datore di Lavoro NON può delegare la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione delle procedure standardizzate.**

**Dalla**  
***Check list* propedeutica all'autocertificazione**  
**al**  
**DVRS secondo le procedure standardizzate.**

I cinque scopi fondamentali della valutazione dei rischi sono i seguenti:

1. Identificare tutte le fonti di pericolo presenti all'interno del ciclo lavorativo, analizzando ciascuna mansione, le condizioni del posto e del luogo di lavoro;
2. identificare i rischi potenziali per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione durante l'attività lavorativa;
3. stimare l'entità dei rischi da esposizione;
4. identificare adeguate misure di prevenzione e protezione;
5. programmare le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

- Lo scopo delle procedure è indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Le fasi delle procedure standardizzate sono le seguenti:

1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
4. definizione di un programma di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute.

Ogni singola fase prevede la compilazione di moduli:

## Il modulo 1.1.

relativo alla fase 1 (descrizione dell'azienda) prevede l'indicazione di dati necessari per identificare l'azienda (ragione sociale, attività economica, codice ATECO, nominativo del titolare/legale rappresentante, indirizzo della sede legale, indirizzo del sito/i produttivo/i) e i nominativi dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (datore di lavoro, RSPP, ASPP, MC, RLS/RLST).

## Il modulo 1.2

anch'esso relativo alla fase 1 (descrizione del ciclo lavorativo e delle mansioni) deve riportare le informazioni essenziali per la valutazione dei rischi relative alle lavorazioni e mansioni (ciclo lavorativo/attività, individuazione delle fasi, descrizione delle fasi, area/reparto/luogo di lavoro, attrezzature di lavoro, materiali e sostanze e infine mansioni/postazioni).



## Il modulo 2

relativo alla fase 2 (identificazione dei pericoli presenti in azienda) rappresenta una sorta di *Check list* avente lo scopo di identificare i pericoli presenti nell'unità produttiva legati: alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro e dei materiali, agli agenti fisici, chimici o biologici presenti, al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte ivi incluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, ai fattori correlati all'organizzazione di lavoro adottata e alla formazione, informazione e addestramento necessari a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e sicurezza.

## Il modulo 3

relativo alla fase 3 (valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione) è quello della valutazione dei rischi associati ai pericoli che permette di documentare anche le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di miglioramento.

La compilazione del modulo 3 prevede due sezioni e si caratterizza nella prima dall'indicazione dell'area/reparto/luogo di lavoro, mansione/postazione, pericoli che determinano i rischi per la salute e sicurezza, eventuali strumenti di supporto e misure attuate. Nella seconda sezione, invece, viene affrontato il tema del programma del miglioramento che si compone di 3 elementi; misure di miglioramento da adottare con la tipologia di misure di prevenzione e protezione individuate, incaricati alla realizzazione degli interventi e data di attuazione delle misure di miglioramento.

- **Per il conferimento della data certa sono previste diverse possibilità:**
- autoprestazione - apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul DVRS avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene (art. 8 del D.lgs 22 luglio 1999, n. 261, Disp. di servizio del 6 settembre 2007, n. 93);
- posta elettronica certificata (PEC) – invio del DVRS in formato PDF a sé stessi utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC). I file di PEC vanno conservati (Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, DM per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005);
- marca temporale – consente di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). Il sistema prevede l'apposizione da parte del datore di lavoro della firma digitale e successiva apposizione della marca temporale (Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, Dpcm 13 gennaio 2004);
- spedizione del DVRS – spedizione a mezzo raccomandata allo stesso mittente del documento con l'apposizione del timbro postale (art. 2074 c.c.);
- data attestata – sottoscrizione del DVRS da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, RLS/RLST e laddove nominato del MC (art. 28, comma 2 D.lgs 81/2008);
- altri strumenti – apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile e registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico (art. 2704 c.c., Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 5 dicembre 2000).

## **I rischi per la sicurezza dei lavoratori**

I rischi per la sicurezza (natura infortunistica) sono dovuti a:

- spazi di lavoro;
- aree di transito;
- scale;
- macchine ed impianti;
- attrezzi manuali;
- apparecchi di sollevamento;
- impianti elettrici;
- mezzi di trasporto;
- incendi ed esplosioni.

- **I rischi per la salute dei lavoratori**
- I rischi per la salute (natura igienico ambientale) sono dovuti a:
  - esposizione ad agenti chimici;
  - esposizione agenti biologici;
  - esposizione a rumore;
  - esposizione a vibrazioni;
  - microclima termico;
  - climatizzazione dei locali di lavoro;
  - illuminazione;
  - carico di lavoro fisico;
  - stress lavoro correlato;
  - uso di videoterminali (VDT).

## I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

- organizzazione del lavoro;
- compiti, le funzionalità e le responsabilità;
- informazione, la formazione e l'addestramento;
- partecipazione e consultazione;
- norme e le procedure di lavoro;
- manutenzione, i collaudi e i controlli;
- dispositivi di protezione collettiva (DPC) e i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- emergenza e il primo soccorso;
- sorveglianza sanitaria (laddove prevista). A parte casi specifici (ad esempio uso di apparecchiature munite di videoterminali per un periodo di tempo superiore alle 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi continua, ecc...) la sorveglianza sanitaria, che è effettuata dal Medico Competente, deve essere attivata solo nel momento in cui la valutazione del rischio ne ravveda la necessità.

## Il documento di valutazione del rischio

---

**Viene effettuato da**

**Deve comprendere**

---

Dal **DATORE DI LAVORO**  
in collaborazione con:

- **RSPP**
- **Medico Competente**
- **RLS**

Nominativo **RSPP**

Nominativo **RLS**

Nominativo **Medico competente**

Data di emissione del documento  
certificato dalla firma del **RSPP** e  
**RLS (data certa).**

**GRAZIE !**

Dott. Garavello Emanuele  
[www.consulenzaeformazione.com](http://www.consulenzaeformazione.com) - [info@consulenzaeformazione.com](mailto:info@consulenzaeformazione.com)